

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 750-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE MESSERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1959
(V. Stampato n. 562)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Bilancio

e col Ministro della Marina Mercantile

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 OTTOBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1960

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con relativo Scambio di Note, conclusa a L'Aja il 24 gennaio 1957

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, relativo alla ratifica ed esecuzione della Convenzione, con relativo scambio di Note, tra l'Italia e i Paesi Bassi, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio — conclusa a L'Aja il 24 gennaio 1957 — è inteso a perfezionare ed a rendere operante, nell'ordinamento italiano, uno strumento reso necessario dalla accresciuta frequenza di rapporti economici, commerciali e culturali tra l'Italia e i Paesi Bassi, nello svolgimento dei quali si è ritenuto utile, nel reciproco interesse — senza, con ciò, delimitare la potestà tributaria degli Stati contraenti — risolvere, in via convenzionale, gli inconvenienti che nelle relazioni tributarie internazionali sono compresi nell'accezione di « plurimposizione ».

Concepita secondo i più recenti principi del diritto tributario internazionale, fondati sulla necessità della eliminazione dell'identità dell'oggetto del tributo, nei suoi elementi materiali e personali, la Convenzione considera, nei suoi 26 articoli, tutti gli aspetti della doppia imposizione nei rapporti tra le parti contraenti; e, senza indugiare sul congegno strutturale del tributo e sul rapporto di connessione economica esistente tra i vari elementi del suo presup-

posto, risolve numerosi casi-tipo, specificamente enunciati, e fornisce gli strumenti per la soluzione equa di eventuali controversie: assolvendo, così, la duplice funzione di « evitare » e di « prevenire » la doppia imposizione.

Per quanto attiene alla entrata in vigore della Convenzione — che, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 25 decorre dal 1° gennaio 1954 — si condivide il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, circa la opportunità di prevedere « notevoli rimborsi di imposte da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana a favore di soggetti olandesi », e, ove tali rimborsi dovessero raggiungere cifre elevate, la « necessità di reperire una corrispondente disponibilità finanziaria a norma dell'articolo 81 della Costituzione » esclusa la possibilità di applicazione dell'articolo 41 della legge di contabilità.

La maggiore facilità nelle relazioni tra i due Paesi, che si estende anche all'attività del lavoro italiano nei Paesi Bassi, e la nuova tappa che il suo contenuto segna nel movimento dottrinale e nella pratica internazionale, ai fini della graduale eliminazione della duplicazione dei tributi, rendono il disegno di legge stesso degno della vostra approvazione.

MESSERI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con relativo Scambio di Note, conclusa a L'Aja il 24 gennaio 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo XXV della Convenzione stessa.